

ORIGINALE



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 31 del Consiglio comunale

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024-2026 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D. LGS. 118/2011) E RELATIVI ALLEGATI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30** presso la sala consiliare del Municipio di Tenno, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco	Presente
BAGOZZI ILARIA	Consigliere	Presente
BENINI GABRIELLA	Consigliere	Presente
BERTI DANIELA	Consigliere	Presente
BONORA STEFANO	Consigliere	Presente
CAZZOLLI VIVIANA	Consigliere	Assente
COBBE ANDREA	Consigliere	Presente
FRIZZI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
GAIATTO GERARDO	Consigliere	Presente
MAROCCHI UGO	Consigliere	Presente
PASINI EVELINA	Consigliere	Presente
STANGA NICOLA	Consigliere	Presente
TAROLLI ANDREA	Consigliere	Presente
TOGNONI GIANCARLA	Consigliere	Presente
ZUMIANI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Sabrina Priami**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Giuliano Marocchi**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024-2026
(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D. LGS. 118/2011) E
RELATIVI ALLEGATI E DELLA NOTA INTEGRATIVA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, il quale illustra i dati previsionali di bilancio e le proposte di programmazione dell'Amministrazione, e preso atto della discussione intervenuta nei termini riportati a verbale della seduta.

Relazione

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, che dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali e agli organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.

Dato atto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con particolare riferimento alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale lo schema di bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno; è demandata al Regolamento di Contabilità dell'ente la previsione di un congruo termine per tali adempimenti.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, esecutive, ed in particolare l'articolo 11 relativo al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Vista la comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 12.09.2023 con la quale venivano comunicate le novità introdotte dal D.M. 25.07.2023 in materia di programmazione tra le quali le nuove scadenze per il processo di bilancio degli Enti Locali che conferma la scadenza del 15 novembre per la predisposizione del bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare in attuazione dell'art. 174 del TUEL.

Considerato che il servizio finanziario ha rispettato i termini del cronoprogramma definito con il D.M. 25.07.2023 per la presentazione alla Giunta comunale del bilancio tecnico e dei relativi allegati, secondo gli indirizzi specifici dell'organo esecutivo e le indicazioni delle previsioni di entrata e di spesa degli uffici comunali.

Constatato che con deliberazione della Giunta comunale n. 146 di data 21.11.2023 si è proceduto all'approvazione del DUP semplificato 2024-2026, definitivamente approvazione dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 di data 11.12.2023, immediatamente esecutiva, e verificato che il bilancio formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario è coerente con le linee strategiche ed operative ivi definite.

Visto l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 che recepisce l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e i.i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che: "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale quale INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2023 ed ACCORDO PER L'ANNO 2024 sottoscritto da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del 7 luglio 2023 e della Giunta provinciale nella seduta del 07 luglio 2023, che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale.

Considerato che il protocollo d'intesa del 7 luglio 2023 prevede che in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga trova valenza anche per i comuni della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli Enti locali e ai loro Enti e organismi strumentali. Gli Enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Vista la Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 dd. 30/12/2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Rilevato che la stessa legge ha altresì stabilito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493 e da 502 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza pubblica.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Richiamata, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale dove dispone che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede, a decorrere dall'esercizio 2022, che i comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Inoltre nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune deve provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tenuto conto, viste le disposizioni sopra enunciate, che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9-bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Preso atto che l'Amministrazione comunale ha provveduto a determinare per l'esercizio 2024, le previsioni di entrata di natura tariffaria in relazione ai seguenti provvedimenti di approvazione delle tariffe:

- Servizio acquedotto comunale: deliberazione Giunta comunale n. 141 di data 08.11.2023.
- Servizio fognatura comunale: deliberazione Giunta comunale n. 140 di data 08.11.2023.

Precisato che relativamente alla TARI l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe è posticipata al 30 aprile 2024, cui seguiranno le eventuali opportune variazioni di bilancio.

Ricordato che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27 di data 27.11.2023 ha stabilito le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2024.

Dato atto che con deliberazione n. 149 del 30.11.2023 la Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 completo degli allegati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario.

La Giunta Comunale con la medesima deliberazione ha approvato il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005).

Considerato che entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità gli atti contabili sopra citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale, nonché all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza.

Accertato che:

- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000, (prot. n. 6858 di data 07.12.2023);
- il deposito dello schema di bilancio di previsione 2024-2026 comprensivo degli allegati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota di data 06.12.2023 (prot. n. 6837), nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Ricordato che il Comune di Tenno:

- con Deliberazione consiliare n. 25 del 27.11.2019 si è avvalso della prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis, TUEL di non predisporre il bilancio consolidato;
- con Deliberazione consiliare n. 28 del 9.11.2020 si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232, TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, prendendo atto dell'obbligo di allegare, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite da apposito decreto ministeriale.

Tenuto conto che si rende necessario procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024–2026 con i relativi allegati ai sensi dell'art. 174, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Visto lo schema di bilancio di previsione 2024-2026, elaborato dal Servizio Finanziario sulla base delle direttive espresse dall'Amministrazione comunale ed in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP, con le disposizioni vigenti ed applicabili in materia di contabilità dei Comuni, unitamente agli allegati di legge e in particolare quelli elencati al comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm., secondo il modello Allegato 9 di cui allo stesso decreto, nonché al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del medesimo (**Allegato n. 1**).

Visto lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (**Allegato n. 2**).

Dato atto che i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Vista la deliberazione consiliare n. 18 dd. 23.06.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 30.11.2023 ha preso atto che a seguito della verifica delle entrate e spese riferite all'anno 2023, il risultato presunto di amministrazione 2023 risulta pari a € 1.520.594,04, di cui € 1.181.708,00 accantonato, € 228.646,04 vincolato, € 0,00 destinato agli investimenti ed € 110.240,00 libero.

Accertato che al bilancio 2024 è stato applicato avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2023 per complessivi euro 20.800,00:

- euro 16.800,00 di avanzo vincolato per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
- euro 4.000,00 di avanzo accantonato per la liquidazione del trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio.

Accertata l'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e del Fondo pluriennale vincolato, determinati con i criteri e le modalità descritti nella Nota integrativa e negli schemi allegati.

Preso atto dell'applicazione dei vincoli relativi ai proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e allegata al bilancio di previsione 2024-2026 e preso atto conseguentemente che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

Rilevato che il Settore Finanziario ha provveduto a trasmettere alla BDAP lo schema di bilancio 2024-2026 approvato in Giunta per opportuni controlli sui dati contabili prima dell'approvazione in Consiglio e che gli esiti rilevati per gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici e il piano degli indicatori e dei risultati attesi risultano positivi. In merito si rileva che tale trasmissione, ai fini degli adempimenti previsti per legge, non sostituisce la trasmissione del bilancio approvato in Consiglio, che pertanto dovrà essere nuovamente inviato alla Bdap entro 30 giorni dalla relativa approvazione.

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto e in particolare:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visti:

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm. recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. (Testo Unico Enti Locali);
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 sottoscritto in data 07.07.2023;
- il D.M. 25.07.2023;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige;
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento comunale di contabilità.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10, contrari 0, astenuti n. 4 (Bonora Stefano, Cobbe Andrea, Frizzi Gian Luca, Stanga Nicola), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, **(Allegato 1)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con funzione autorizzatoria, redatto secondo gli schemi di al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm;
2. di approvare il Piano degli Indicatori di bilancio 2024-2026, contenuto nell'Allegato 1) (Bilancio di Previsione 2024-2026), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, contenuta nell'Allegato 1) (Bilancio di Previsione 2024-2026), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare l'elenco siti Internet di Pubblicazione dei bilanci delle società partecipate del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (art. 172, comma 1, lett. a, TUEL), contenuto nell'Allegato 1) (Bilancio di Previsione 2024-2026), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare il prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 della LP 6/2005, contenuto nell'Allegato 1 (Bilancio di Previsione 2024-2026), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, **(Allegato 2)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e del Fondo pluriennale vincolato, rinviando alle indicazioni fornite nella nota integrativa e negli schemi allegati la definizione dei suddetti istituti;
8. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;
9. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di cui al prot. n. 6858 di data 07.12.2023, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dall'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che al bilancio di previsione sono altresì allegati i provvedimenti di approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta a valere per l'anno 2024;
11. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2024-2026 in conformità con quanto stabilito dall'art. 169, D. Lgs. n. 267/2000;
12. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 59, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti n. 4 (Bonora Stefano, Cobbe Andrea, Frizzi Gian Luca, Stanga Nicola), su n. 14 consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuliano Marocchi

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo telematico all'indirizzo:
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal **29.12.2023** al **08.12.2023**

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

ESECUTIVITA'

- ☐ Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami
